

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOGI, BATTAGLIA, DUTTO, AGNELLI, BANDIERA, BIASINI, DEL PENNINO, ERMELLI CUPELLI, GANDOLFI, GUNNELLA, LA MALFA, MAMMÌ, OLCESE, RAVAGLIA, ROBALDO

Presentata il 2 maggio 1983

Norme sulla emittenza radiotelevisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di una proposta di legge volta a regolamentare l'emittenza radiotelevisiva nel nostro paese trae origine da diversi motivi di urgenza e il primo di questi è il ritardo con cui il Parlamento e le forze politiche si presentano a fronte della evoluzione del sistema, alla caduta del monopolio del servizio pubblico, alla presenza ormai affermata e incontestabile di emittenti private accanto alla RAI, tradizionale concessionaria del servizio pubblico, alla attualmente disarmonica convivenza tra queste due realtà.

C'è stato ritardo a fronteggiare una storia ricca di importanti novità. Il si-

stema monopolistico è stato ridimensionato dall'ingresso spontaneo dell'emittenza privata in obbedienza ad una logica di mercato. Il pluralismo espresso dal monopolio, certamente non privo di rappresentatività ma sostanzialmente organico al sistema dei partiti, è stato giudicato insufficiente dalla società. L'emittenza privata ha introdotto un nuovo tipo di pluralismo, peraltro non contraddetto dal costituirsi di società di servizi (*networks*).

Questo sistema non è stato ancora armonizzato dal legislatore ed alla mancanza occorre porre sollecitamente rimedio perché la disarmonia tra le due parti che compongono, ormai stabilmente, il siste-

ma non venga ad aggravarsi provocandone una crisi, sollecitata per esempio dalla irrisolta questione della pianificazione e assegnazione di radiofrequenze o da una insufficiente disponibilità di risorse finanziarie.

Il problema che dunque hanno di fronte i gruppi parlamentari, e che la proposta di legge del PRI si propone di risolvere, è di ricomporre a reale unità di sistema l'attuale rapporto tra emittenza pubblica e privata. Si tratta di unificare due presenze finora disarmonicamente affiancate e recuperare una logica unica di governo del sistema. Per far ciò occorre immaginare che centro del nuovo sistema non è l'emittente pubblica ma lo spirito di apertura alle iniziative di comunicazione ed il carattere misto che il sistema ha di fatto assunto per la competitività e la complementarietà tra i due tipi di emittenza. Deve essere perciò riconsiderato il ruolo dell'emittente pubblica e respinta la impostazione che vorrebbe attribuire all'attuale Commissione parlamentare per lo indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il controllo anche dell'emittenza privata. Su questo punto vanno evitate confusioni che, in alcuni casi con calcolo, possono puntare a risolvere in modo vecchio, a vantaggio di logiche totalizzanti e partitiche, il delicato problema del governo del sistema misto. La Commissione parlamentare non può intervenire sul contenuto dei programmi della emittenza privata, che è sottratta all'indirizzo-controllo, e che si dispiega invece sulla base di una concezione commerciale, di mercato. Fingere di voler cambiare qualcosa perché in sostanza nulla cambi della effettiva capacità di influenza e di decisione sul sistema è operazione da respingere. Ecco allora che il problema del « governo » va risolto predisponendo meccanismi che diano reale garanzia di indipendenza del nuovo sistema da quelle logiche totalizzanti, riflesso dall'attuale « centralità » ormai come si è già detto, superata.

Prende corpo perciò, nella proposta dei deputati repubblicani, la visione del Parlamento cui compete, anche in questa materia, l'indirizzo generale, e poi quella di

una autorità *super partes*, articolata in organi diversi. Un comitato per la radiodiffusione destinato alla assegnazione delle licenze ed alla pianificazione delle radiofrequenze ed un organo, unico, costituito in modo da garantire l'indipendenza da soggetti politici ed economici, con il compito di applicare norme diverse a seconda che riguardino l'emittenza pubblica o quella privata: la Commissione nazionale di garanzia che controlla, con poteri di sanzione (per altro appellabili), nel nuovo sistema, il rispetto della normativa che entrerà in vigore. Una parte di queste norme è dedicata a scongiurare rischi di oligopolio da parte del « privato » e quindi, a regolamentare sia la proprietà di emittenti, sia l'acquisizione e la distribuzione di programmi, sia la raccolta della pubblicità e fa esplicito divieto di rapporti od accordi che ledano la libera concorrenza creando posizioni sostanzialmente dominanti. Un'altra parte è dedicata ad obiettivi e vincoli della emittente pubblica. La proposta repubblicana prevede, per assicurare l'equilibrio del sistema, una maggiore autonomia organizzativa e di gestione per la Concessionaria del servizio pubblico.

Si tratta dunque di un equilibrio delicato che deve essere però garantito perché l'attuale situazione di disordine nell'etere e di ritardo nelle proposte e nelle concezioni avanzate finora non può essere ulteriormente sopportata da una società complessa e articolata come quella del nostro paese.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge di cui finora abbiamo illustrato le linee di fondo, si suddivide in tre titoli, nei quali sono rispettivamente raggruppate le norme in materia di: I) sistema misto di radiodiffusione; II) criteri per la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze; III) garanzie, sia per quanto attiene alla trasparenza dell'assetto societario ed alla disciplina della concorrenza, sia per quanto attiene alle norme sulla produzione, sia per quanto attiene più specificamente al servizio pubblico radiotelevisivo ed alla autorità pubblica di garanzia, sia per quanto attiene alla economia del sistema misto.

L'articolo 1 contiene l'affermazione fondamentale della libertà della comunicazione audiovisiva e, nello stabilire che l'attività di radiodiffusione è svolta dall'emittenza che garantisce il servizio pubblico e dall'emittenza privata in un unico sistema misto, sottolinea che l'interesse primario che tale sistema è chiamato a realizzare è quello della pluralità delle fonti di informazione in condizioni di libera concorrenza, fermo il divieto di pratiche monopolistiche ed oligopolistiche. Quindi, all'articolo 2, viene prevista una precisa serie di garanzie per il pubblico, delineando anche adeguate procedure in materia di rettifica; all'articolo 3 si prevedono alcuni vincoli derivanti da accordi internazionali; all'articolo 4 si precisano gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui attività deve uniformarsi ai principi fondamentali dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, e alla copertura del cui fabbisogno, pertanto, in relazione al perseguimento di tali obiettivi, provvede lo Stato, nel quadro di una efficiente ed economica gestione; all'articolo 5 sono previsti poi alcuni vincoli per l'emittenza privata volti a soddisfare esigenze di pubblica necessità oltre che garantire un regolato svolgimento delle campagne elettorali sia politiche che amministrative.

Passando alla materia del titolo II, l'articolo 6 nel regolamentare l'utilizzazione degli impianti, consente ai titolari di licenza l'uso di ogni mezzo, anche spaziale, per l'attività di radiodiffusione ed interconnessione, così assicurando tutte le potenzialità di sviluppo tecnico; l'articolo 7 prevede poi che tutte le radiofrequenze utilizzabili siano ripartite secondo un piano nazionale predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni secondo procedure che garantiscono la partecipazione dei vari interessi presenti; gli articoli 8, 9 e 10 regolano poi le modalità di realizzazione dei piani di assegnazione delle radiofrequenze agli impianti radiofonici e televisivi, tanto pubblici che privati.

I successivi articoli 11, 12 e 13 disciplinano le procedure per l'assegnazione delle licenze per la installazione e la gestione degli impianti radiotelevisivi privati, mentre una particolare disciplina è prevista dall'articolo 14 per le emittenti private senza finalità di lucro. L'articolo 15 prevede poi la istituzione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del Comitato per la radiodiffusione le cui attribuzioni, tra cui quella fondamentale di deliberare sui piani di assegnazione delle frequenze e in ordine alle domande di licenza, sono compiutamente regolate nel successivo articolo 16.

Il fondamentale tema delle garanzie di funzionamento del sistema misto nel suo complesso, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi generali così come risultano indicati nel titolo I, è affrontato nel titolo III.

In particolare, il capo I, detta una serie di norme volte ad assicurare la trasparenza degli assetti societari e la disciplina della concorrenza, prevedendo, all'articolo 17, la istituzione di un registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

Gli articoli successivi hanno come destinatarie le imprese titolari di licenze di radiodiffusione private: particolare importanza rivestono la disciplina dettata dall'articolo 18 per assicurare l'obiettivo primario della trasparenza degli assetti societari, la disciplina del trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive previste dall'articolo 20, che pone tra l'altro l'obbligo alle emittenti private di presentare i propri bilanci, debitamente formulati secondo criteri prefissati e certificati, alla Commissione nazionale di garanzia sulle radiodiffusioni. Di grande rilevanza anche quanto previsto dagli articoli 21 e 22 in materia di imprese di servizi, al fine di evitare la creazione di posizioni dominanti e qualsiasi turbativa della libera concorrenza (anche attraverso la predeterminazione di un numero massimo di licenze radiofoniche o televisive consentite).

Il capo II contiene poi una serie di norme sulla produzione che, nell'ambito

della generale ispirazione garantita della proposta di legge, prevedono negli articoli da 23 a 25, una organica disciplina dei tempi di trasmissione, della autoproduzione e della trasmissione di films.

Il capo III contiene a sua volta una serie di norme a garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo, che si è ritenuto opportuno inserire in questa proposta di legge, per configurare, in concreto, una effettiva unità del sistema radiotelevisivo. In particolare l'articolo 26 detta una migliore disciplina del Consiglio di amministrazione della concessionaria, i cui componenti sono ridotti a nove membri; l'articolo 27 prevede, tra l'altro che il direttore generale è nominato direttamente dall'Assemblea degli azionisti ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo e della gestione dell'azienda nei confronti del Consiglio di amministrazione; l'articolo 28, conseguentemente alla proposta di soppressione della Commis-

sione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, prevede che la gestione della società concessionaria deve conformarsi agli indirizzi dettati dalle Camere all'atto della conclusione dell'esame della relazione annuale del Consiglio di amministrazione della società stessa. L'articolo 29, infine, prevede alcuni vincoli ai comportamenti commerciali dell'emittente pubblica.

Il capo IV prevede poi la esistenza di una autorità pubblica di garanzia: in particolare, all'articolo 30, si prevede la costituzione di una Commissione nazionale di garanzia, composta di 13 membri alla quale è affidata l'alta vigilanza sul sistema misto di radiodiffusione.

Infine il capo V configura, come una ulteriore garanzia nel sistema misto, la indicazione, contenuta nell'articolo 31, di alcune modalità nell'attività di raccolta pubblicitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

IL SISTEMA MISTO
DI RADIODIFFUSIONE

ART. 1.

(Principi generali).

La comunicazione audiovisiva è libera secondo l'articolo 21 della Costituzione.

L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva è svolta dall'emittenza che garantisce il servizio pubblico radiotelevisivo e dall'emittenza privata in un sistema volto a realizzare l'interesse pubblico fondamentale alla pluralità di fonti di informazione in condizioni di libera concorrenza, fermo il divieto di pratiche monopolitiche ed oligopolistiche.

ART. 2.

(Garanzie per il pubblico).

Ogni cittadino è tutelato nel suo diritto alla riservatezza sulla scelta delle emittenti e dei programmi.

È vietata ogni forma di comunicazione radiotelevisiva di carattere subliminale e comunque non rientrante nella percezione cosciente.

Le pene previste dal codice penale per la diffusione di spettacoli contro il buon costume sono raddoppiate se il reato è commesso mediante il mezzo radiotelevisivo.

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie alla verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La rettifica è effettuata entro 24 ore dalle ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel testo risultante dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 3.

(Vincoli internazionali).

Il servizio pubblico radiotelevisivo e l'attività delle emittenti private sono soggetti ai vincoli derivanti dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e dagli altri accordi internazionali stipulati e ratificati dallo Stato italiano.

Il Governo informa preventivamente il Parlamento circa i negoziati relativi ad accordi internazionali in materia di radiocomunicazioni.

ART. 4.

(Obiettivi per il servizio pubblico).

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono i principi fondamentali del servizio pubblico radiotelevisivo.

In particolare, il servizio pubblico radiotelevisivo si svolge secondo i seguenti obiettivi:

a) di informazione completa ed equilibrata rispetto alla pluralità dei soggetti ed alla rilevanza degli avvenimenti;

b) di trasmissione di servizi informativi sull'attività del Parlamento nonché di « tribune » politiche, elettorali e sindacali;

c) di garanzia di accesso al mezzo radiotelevisivo alle organizzazioni previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 193;

d) di trasmissione di programmi didattici, di integrazione scolastica, di educazione degli adulti e di divulgazione culturale:

e) di diffusione su tutto il territorio nazionale;

f) di trasmissione di programmi riflettenti i fatti, i valori e le identità culturali locali destinati alle minoranze linguistiche;

g) di promozione di un'adeguata presenza di programmi italiani per l'utenza e per il mercato internazionale, con particolare riguardo alle esigenze delle comunità italiane all'estero;

h) di realizzazione di programmi tecnicamente adatti alla ricezione degli audiodischi;

i) di costruzione di un archivio dei programmi trasmessi, accessibile ai cittadini secondo le modalità contenute in apposito regolamento.

In relazione allo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, lo Stato provvede alla copertura del fabbisogno finanziario nel quadro di una efficiente ed economica gestione.

ART. 5.

(Vincoli per l'emittenza privata).

Per soddisfare esigenze di pubblica necessità, il Governo, le regioni e gli enti pubblici territoriali, nell'ambito della propria sfera di competenza, possono chiedere anche alle emittenti private la trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e comunque nelle fasce orarie più opportune in relazione al contenuto ed alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

Durante la campagna elettorale per la elezione dei membri del Parlamento o degli organi regionali, provinciali e comunali, le emittenti radiotelevisive private possono riservare, a pagamento, a favore delle liste che concorrono alle elezioni, tempi di trasmissione non superiori al 20 per cento del totale delle ore di trasmissione settimanali.

A tal fine, entro 5 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti debbono comunicare al segreta-

rio comunale del comune capoluogo della regione in cui ciascuna emittente opera, il numero complessivo di ore riservate alle trasmissioni pre-elettorali, gli orari della giornata in cui saranno effettuate nonché le tariffe fissate per le singole trasmissioni ed i meccanismi per accedervi.

Tutte le liste ammesse alle elezioni hanno diritto di accedere al servizio a parità di condizioni, con il limite che ciascuna lista non può usufruire, per ogni emittente, di un tempo superiore al 20 per cento di quello complessivamente destinato alle trasmissioni elettorali.

Scaduto il termine di cui al terzo comma gli elenchi delle emittenti che offrono spazi per il servizio di propaganda elettorale, con l'indicazione del tempo riservato a tali trasmissioni e delle condizioni tariffarie, possono esser consultati dai rappresentanti delle liste ammesse a concorrere alle elezioni, i quali presentano al segretario comunale la richiesta di accesso al servizio con l'indicazione delle emittenti presso cui desiderano effettuare le trasmissioni.

La priorità fra le liste, fermi i limiti di cui al quarto comma, è determinata dall'ordine di presentazione delle domande.

Le trasmissioni a pagamento in campagna elettorale di cui al secondo comma dovranno essere chiaramente identificabili come tali.

TITOLO II

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L'ASSEGNAZIONE DI RADIOFREQUENZE

ART. 6.

(Utilizzazione di impianti).

Ogni mezzo, anche spaziale, che consente l'uso di radiofrequenze per attività di radiodiffusione o per i collegamenti di telecomunicazione in ausilio all'attività di radiodiffusione, è consentito ai titolari di licenza rilasciata in base alle vigenti leggi, con l'osservanza dei vincoli e delle condizioni da queste stabilite, con particolare

riguardo al divieto di concentrazioni monopolistiche ed oligopolistiche.

Per i collegamenti di telecomunicazione tra ambienti diversi, necessari alle emittenti private in ausilio all'attività di radiodiffusione, devono essere utilizzati, avuto riguardo al massimo grado di utilizzazione delle infrastrutture esistenti, mezzi delle reti pubbliche o delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione.

In caso di indisponibilità di tali mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 214 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

ART. 7.

(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).

Le radio-frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni sono ripartite secondo un piano nazionale, predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deliberato dal Consiglio dei ministri ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Nel procedimento di predisposizione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze devono essere sentiti il Comitato per la radiodiffusione, i Ministri dell'interno e della difesa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative delle emittenti private nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

Possono essere sentiti enti ed organismi che ne facciano richiesta.

ART. 8.

(Assegnazione delle frequenze di radiodiffusione).

La quota attribuita al servizio di radiodiffusione dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze è assegnata

agli impianti televisivi e radiofonici pubblici e privati secondo distinti piani di assegnazione predisposti dal Comitato per la radiodiffusione, di cui agli articoli 8 e 9 secondo i seguenti criteri:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo è garantita una presenza su tutto il territorio nazionale tale da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico inseriti nell'articolo 4;

b) alle emittenti private sono garantite possibilità di esercizio tali da consentire l'economicità della gestione, fermo il divieto di situazioni di monopolio od oligopolio;

c) è garantita la ripetizione di programmi radiotelevisivi esteri nel rispetto delle esigenze di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 9.

(Radiodiffusione televisiva).

Per la predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze agli impianti secondo i precedenti criteri, il Comitato per la radiodiffusione, sulla base del punto di equilibrio tra emittenza pubblica ed emittenza privata e del numero minimo di imprese operanti per ambito di esercizio decisi dalla commissione nazionale di garanzia, definisce gli ambiti di esercizio.

Per la definizione degli ambiti di esercizio il Comitato per la radiodiffusione compie, sulla base di indicatori economici predeterminati, una stima del flusso di entrate pubblicitarie potenzialmente idoneo a permettere la coesistenza di un numero minimo di imprese tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio.

Il piano di assegnazione indica l'ubicazione di massima degli impianti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

Il piano di assegnazione elaborato dal Comitato per la radiodiffusione è sottoposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni all'approvazione del Consiglio dei ministri. Nel caso di osservazioni del Consiglio dei ministri, il Ministro del-

le poste e delle telecomunicazioni sottopone il piano al Comitato per le radiodiffusioni con richiesta di riesame.

Ogni 5 anni o quando il Ministro, su proposta del Comitato nazionale per la radiodiffusione ravvisi l'opportunità, il piano di assegnazione viene aggiornato ed approvato con le stesse modalità previste dai commi precedenti.

ART. 10.

(Radiodiffusione sonora).

Per la radiodiffusione sonora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, tenendo conto degli accordi internazionali vigenti, un piano di assegnazione delle frequenze con il quale si determinano, per ogni ambito di esercizio definito dal piano di assegnazione televisivo di cui all'articolo 9, l'ubicazione degli impianti, le frequenze di irradiazione e la relativa potenza con l'obiettivo — tenuto conto, in sede di prima applicazione della situazione esistente — di permettere la coesistenza del maggior numero possibile di impianti e la concentrazione prevalente nelle zone con maggiore densità di popolazione.

Ogni emittente deve servire una popolazione di almeno ventimila abitanti, salvo che trattasi di comune con popolazione inferiore.

Il piano è sottoposto al Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso in cui le domande per l'installazione e l'esercizio di emittenti di radiodiffusione sonora risultino superiori alle disponibilità del piano di cui ai precedenti commi, il Comitato per la radiodiffusione richiede al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la predisposizione di un nuovo piano finalizzato all'aumento del numero di emittenti fermo restando il limite di cui al primo comma. Se le domande risultano ancora superiori alle disponibilità, il Comitato procede ad una comparazione delle stesse sulla base degli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 12.

ART. 11.

(*Bandi di assegnazione*).

Approvati i piani di cui agli articoli precedenti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, emana, su parere vincolante del Comitato nazionale per la radiodiffusione, appositi bandi contenenti l'indicazione del numero delle licenze che possono essere autorizzate per ciascun ambito di esercizio.

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve presentare domanda per ottenere la relativa licenza.

La domanda deve specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente;

b) le caratteristiche degli impianti risultanti dal progetto tecnico da allegare;

c) gli elementi relativi ai criteri indicati dal successivo articolo 12, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) gli ambiti di esercizio per i quali siano state eventualmente presentate altre richieste di licenza;

e) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle norme antioligopolistiche di cui alla presente legge;

f) l'eventuale richiesta di collegamento tra lo studio di produzione e l'impianto trasmittente ai sensi dell'articolo 6.

ART. 12.

(*Criteri per la comparazione fra le domande*).

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili, il Comitato per la radiodiffusione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

a) percentuale dei programmi autoprodotti;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) percentuale dei programmi di produzione nazionale;

c) spazio destinato all'accesso;

d) spazio destinato a notiziari giornalistici;

e) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo o in quelli dell'editoria e dello spettacolo.

Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono indicati su base settimanale; per gli stessi il Comitato stabilisce un limite massimo.

Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo è compilata la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione della domanda.

Le licenze sono rilasciate con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in conformità della graduatoria. La graduatoria ha validità biennale; qualora, durante il predetto periodo, risultino disponibili frequenze per rinuncia, revoca o decadenza, delle licenze, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

All'atto della prima applicazione della presente legge, le licenze sono rilasciate tenendo conto della situazione esistente accertata dal Comitato per la radiodiffusione, salvo il rispetto del punto di equilibrio fra emittenza pubblica ed emittenza privata e l'osservanza delle norme antimonopolistiche ed antioligopolistiche di cui alla presente legge.

ART. 13

(Licenza di impianto e gestione).

La licenza può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza può essere altresì rilasciata a società non aventi personalità giuridica

ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2.200 del codice civile, sempreché i titolari delle quote di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Per ottenere la licenza le persone giuridiche e le società di persone o di capitali non possono svolgere, a norma dello statuto, attività diversa da quella radiotelevisiva.

La licenza non può essere rilasciata ad enti pubblici, con la sola eccezione degli enti culturali, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad istituti di credito, né a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità.

La licenza ha la durata di dieci anni non è trasferibile e deve indicare le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire, nonché gli altri elementi prescritti dal regolamento.

La licenza dà titolo di ottenere il collegamento tra lo studio di produzione e l'impianto trasmittente ai sensi dell'articolo 6.

ART. 14.

(Emittenti private senza finalità di lucro).

Coloro che intendono svolgere attività di radio diffusione senza finalità di lucro e non siano titolari della licenza di cui al precedente articolo possono rivolgere domanda al Comitato nazionale per la radiodiffusione per ottenere una licenza per la diffusione di programmi radiotelevisivi il cui esercizio riguarda un'area limitata rispetto al bacino d'utenza e sia compatibile con gli impianti pianificati del bacino.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispose una relazione tecnica che viene sottoposta al Comitato nazionale per la radiodiffusione perché valuti se, nei piani di assegnazione relativi al bacino di utenza interessato, esistano spazi non coperti dagli impianti pianificati che permettano il soddisfacimento delle richieste.

In caso positivo il Comitato provvede al rilascio delle licenze senza l'osservanza delle particolari procedure previste per le emittenti private aventi come ambito l'intero bacino d'utenza.

Ai titolari della licenza di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni dettate per le licenze di cui all'articolo 13, ad eccezione dell'articolo 24 riguardante la percentuale di programmi autoprodotti.

È vietato alle medesime emittenti trasmettere comunicati commerciali ed altre forme di pubblicità.

Le condizioni tecniche cui devono attenersi le emittenti indicate al primo comma del presente articolo sono stabilite dal Comitato ed indicate nella licenza.

La licenza di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche da soggetti che intendono esercitare l'attività radiotelevisiva con finalità commerciali. In tal caso la licenza può essere assentita a condizione che siano state soddisfatte le richieste di coloro che non si propongono finalità di lucro ed i titolari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni che disciplinano la licenza di cui all'articolo 13.

ART. 15.

(Comitato per la radiodiffusione).

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto da:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo presiede;

b) quattro esperti dei quali due designati dal Presidente del Senato e due dal Presidente della Camera dei Deputati;

c) quattro esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

d) tre esperti designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) il presidente del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

f) il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

I membri di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere esperti in materia di telecomunicazioni o in materie economico-statistiche e non possono rivestire la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le designazioni sono effettuate in modo da garantire la equilibrata presenza di esperti per ognuna delle materie sopraindicate.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei consigli regionali e delle province di Trento e di Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia. Non possono altresì far parte del Comitato i soggetti titolari, amministratori, dipendenti, rappresentanti o consulenti di imprese o società esercenti attività radio-televisive, pubblicitarie o editoriali.

Il Comitato ha sede presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e si avvale del personale e degli uffici posti a disposizione dallo stesso ministero e dura in carica cinque anni.

ART. 16.

(Attribuzioni del Comitato per la radiodiffusione).

Il Comitato per la radiodiffusione esercita le seguenti funzioni:

a) delibera sui piani di assegnazione delle frequenze;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) delibera, sentiti i Ministeri degli esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di licenza relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esercita i controlli tecnici relativi alle condizioni di rilascio delle licenze;

e) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze nei casi previsti dalla presente legge, salvo i casi di competenza della Commissione di garanzia;

f) svolge le altre funzioni previste dalla presente legge.

Gli atti del Comitato sono emanati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità alle deliberazioni del Comitato stesso.

Tutti gli atti del Comitato sono pubblici, salvo quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.

Le deliberazioni concernenti i piani di assegnazione delle frequenze e la nomina del vice-presidente sono adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

TITOLO III

LE GARANZIE

CAPO I.

NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA
DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA.

ART. 17.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private).

È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private sotto la vigilanza della Commissione di controllo.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari di licenze di cui ai precedenti articoli, nonché le imprese di produzione e di distribuzione di programmi e le imprese di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità, oltre alla dichiarazione ed agli atti indicati nel comma precedente, devono depositare una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.

Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

ART. 18.

(Imprese titolari di licenze di radiodiffusione private).

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche od a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della licenza di cui all'articolo 13 costituite in forma di società per azioni o

in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 13 o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio delle società, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni e delle entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della licenza di cui all'articolo 13, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla Commissione di controllo entro trenta giorni dal fatto e dal negozio che determina l'acquisto.

Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Le società per azioni di cui al presente articolo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

ART. 19.

(Trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive).

Deve essere data comunicazione scritta alla Commissione nazionale di garanzia, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari della licenza di cui all'articolo 13 che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

ART. 20.

(Bilanci delle emittenti private).

Le emittenti radiotelevisive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Commissione nazionale di garanzia sulle radiodiffusioni i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sentita la Commissione.

Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

I bilanci delle emittenti private devono essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1976, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il titolare della licenza di cui all'articolo 13, il legale rappresentante e gli amministratori dell'impresa che omettono il deposito del bilancio ovvero non vi provvedono nel termine indicato nel primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 21.

(Imprese di servizi).

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione, o di distribuzione di programmi che operano nel settore radio-televisivo privato devono presentare alla Commissione nazionale di garanzia sulle radiodiffusioni, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private. Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva ed

ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antimonopolistiche.

Alle imprese di cui al comma precedente è vietato stipulare contratti con più di una emittente nel medesimo ambito di esercizio. Tali imprese sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 17, dei dati indicati nell'articolo stesso per le emittenti radiotelevisive private.

L'attività delle imprese concessionarie di pubblicità deve svolgersi in esclusiva con una sola impresa di produzione e di distribuzione di programmi.

I vincoli stabiliti nei commi precedenti si applicano anche ai consorzi di emittenti private che svolgono attività di servizio. Sono vietati gli accordi tra imprese di emittenza, società di servizi e di raccolta di pubblicità tendenti a costituire posizioni di privilegio o di dominanza sul mercato e tali da turbare la concorrenza tra i soggetti a norma delle disposizioni contenute nella presente legge e dell'apposito regolamento emanato dalla Commissione nazionale di garanzia.

ART. 22.

(Numero massimo di licenze consentite).

Il numero massimo delle licenze consentite a ciascun titolare è determinato dalla Commissione nazionale di garanzia in base alle norme ed ai principi contenuti nella presente legge e in particolare al divieto di situazioni monopolistiche ed oligopolistiche.

Chi ha ottenuto licenza per impianto televisivo può ottenere licenza anche per impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità delle licenze è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza.

CAPO II.

NORME SULLA PRODUZIONE.

ART. 23.

(*Tempi di trasmissione*).

I titolari delle licenze di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a trasmettere rispettivamente programmi per non meno di otto o sei ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro e quarantotto ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

ART. 24.

(*Autoproduzione*).

Nel totale giornaliero delle ore di trasmissione, una quota non inferiore al 15 per cento deve essere esclusa dalle trasmissioni in contemporanea con altre emittenti. Almeno la metà di tale quota deve essere coperta da programmi originali.

Si considerano originali i programmi ideati e realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di licenza. In tale ultimo caso si valuta la quota imputabile ai singoli partecipanti in relazione all'apporto economico-finanziario di ciascuno.

Ai fini del comma precedente il titolare della licenza deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

La trasmissione si considera contemporanea quando, per accordo intervenuto, è effettuata nello stesso periodo di tempo da più emittenti ovvero quando tra il termine di una e l'inizio dell'altra intercorre un intervallo inferiore alle sei ore.

Quando i programmi in contemporanea consistono in notiziari quotidiani di attualità essi devono essere seguiti da notiziari dello stesso tipo prodotti dalle singole emittenti.

ART. 25.

(Trasmissione di film).

L'emittente pubblica e le emittenti televisive private devono riservare almeno il 30 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio a quelli di produzione nazionale o di paesi facenti parte della Comunità economica europea.

Non è ammessa la trasmissione televisiva di film ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione in pubblico.

In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 561, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo.

CAPO I.

NORME A GARANZIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO.

ART. 26.

*(Organi di amministrazione
della concessionaria).*

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri di cui quattro nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere e del Senato, due nominati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tre nominati dall'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente fra i suoi componenti; approva il palinsesto delle reti e gli schemi trimestrali dei programmi; approva le proposte di programmi; verifica i programmi permessi; approva una relazione annuale da presentare al Parlamento; dà gli indirizzi sull'informazione; formula il bilancio di esercizio; approva i piani plu-

riennali di investimento; approva il preventivo annuo delle entrate; approva le modifiche generali sull'organizzazione; delibera, su proposta del direttore generale sugli stanziamenti ai settori dell'azienda; formula le norme generali per le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni dei dipendenti, e per le collaborazioni a carattere continuativo; nomina, su proposta del direttore generale, i dirigenti della società.

Elabora la strategia culturale ed editoriale della società che affida al direttore generale per la attuazione.

La società concessionaria ha facoltà di porre in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

ART. 27.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato direttamente dalla assemblea degli azionisti.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

È responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo e della gestione d'azienda nei confronti del consiglio di amministrazione.

ART. 28.

(Indirizzi parlamentari).

La gestione della società concessionaria deve conformarsi agli indirizzi dettati dalle Camere nel documento conclusivo dell'esame della relazione annuale del consiglio di amministrazione della società stessa.

La società concessionaria si adegua alla disciplina dettata d'intesa dai presidenti della Camera e del Senato, sentite le rispettive conferenze dei presidenti dei gruppi parlamentari per le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale » e « Tribuna sindacale ».

ART. 29.

(Vincoli ai comportamenti commerciali della emittente pubblica).

L'emittente pubblica quando intenda cedere ad altri programmi di cui ha la proprietà o la disponibilità è tenuta a rendere pubblica l'offerta di vendita ed a cedere il programma al miglior offerente.

CAPO IV.

AUTORITÀ PUBBLICA DI GARANZIA.

ART. 30.

(Commissione nazionale di garanzia).

È istituita una Commissione nazionale di garanzia che esercita l'alta vigilanza sul sistema misto di radiodiffusione, sulla base e in applicazione delle leggi vigenti.

La Commissione nazionale di garanzia è composta da tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, quattro magistrati, nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, da quattro membri, nominati dalle Camere; da due esperti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione possono essere destituiti solo in caso richiesto.

L'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale di garanzia sono posti a carico degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Essa dura in carica 7 anni.

Nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Camera la Commissione nazionale di garanzia determina la continuazione dal punto di equilibrio tra emittenza pubblica ed emittenza privata.

La Commissione nazionale di garanzia svolge nei confronti dell'emittente pubblica compiti di controllo in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 4, di decisione in relazione alle domande d'accesso e di sorveglianza sull'esatto adempimento delle direttive specificamente for-

multate dalle Camere nel documento conclusivo dell'esame annuale della relazione presentata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 28.

In caso di inottemperanza, continuata malgrado il richiamo degli amministratori responsabili con la precisa indicazione dell'addebito, la Commissione pronuncia l'annullamento di provvedimenti contestati e, per i casi più gravi, la decadenza dalla carica degli amministratori stessi, dandone comunicazione alle Camere.

La Commissione nazionale di garanzia svolge nei confronti delle emittenti private compiti di controllo e di vigilanza sugli adempimenti degli obblighi previsti dalla presente legge.

In caso di violazione di tali obblighi, persistente malgrado il richiamo degli amministratori responsabili con la precisa indicazione dell'addebito, la Commissione pronuncia la decadenza dalla licenza e per le società di servizio la cancellazione dal registro nazionale e promuove le previste azioni giudiziarie di fronte alle competenti autorità.

Contro i provvedimenti della Commissione nazionale di garanzia è ammesso ricorso davanti al consiglio di Stato.

La Commissione nazionale di garanzia riferisce con documento annuale alle Camere sull'attività svolta.

La Commissione nazionale di garanzia promuove, anche attraverso un'apposita organizzazione, la raccolta dei dati per l'analisi dell'ascolto e del mercato pubblicitario radiotelevisivo e ne assicura la tempestiva pubblicazione.

CAPO IV.

ECONOMIA DEL SISTEMA MISTO.

ART. 31.

(Pubblicità).

La durata complessiva dei programmi pubblicitari dell'emittente pubblica non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

La Commissione nazionale di garanzia sentita l'emittente pubblica, le associazioni rappresentative dell'emittente privata e dell'editoria, anche in relazione all'andamento del mercato pubblicitario e al fine di garantire l'equilibrato sviluppo dell'editoria giornalistica a stampa e del mezzo radiotelevisivo, fissa il limite degli introiti pubblicitari della emittente pubblica.

La pubblicità diffusa dalle emittenti radiotelevisive private non può superare il quindici per cento del totale delle ore giornaliere effettivamente dedicate alla trasmissione dei programmi.

Le imprese che svolgono attività di raccolta pubblicitaria a diffusione nazionale non possono raccogliere pubblicità locale.

Per pubblicità locale si intende quella diffusa in non più di due ambiti di esercizio contigui e riferita ad attività commerciali svolte da imprese che hanno la loro sede in tali ambiti territoriali.

ART. 32.

È abrogato l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Le materie non regolate dalla presente legge continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, in quanto applicabili.